

Art. 22
Il Collegio dei Revisori

1. Il Presidente costituisce con apposito provvedimento il Collegio dei Revisori dei conti, composto da 3 componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il Collegio vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
4. Il Collegio espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 sulla gestione finanziaria e contabile del Conservatorio, accertandone la regolarità;
5. I Componenti del Collegio possono assistere senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'amministrazione.
6. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento e dal presente Statuto al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni dettate dal codice civile in quanto compatibili.